**«Eravamo una macchina sola»:**

**uomini e aerei, semiofori e *musealia***\*

**Sommario: 1.Tobruk, Libia italiana. Intorno alle 17,30 del 28 giugno 1940. – 2. Il velivolo storico come bene-funzione. – 3. La presunzione di culturalità e l’interesse collezionistico. – 4. Il vincolo testimoniale e il superamento del requisito della vetustà. – 5. Semiofori e *musealia*.**

1. - Sono in volo da mezz’ora, provenienti da Derna. Due splendidi, possenti bombardieri trimotori Savoia Marchetti S.79 si stanno avvicinando alla nostra pista di atterraggio di Tobruk. Da pochissimi minuti è finito un duro attacco aereo inglese. Ai comandi di uno dei due velivoli c’è Italo Balbo, il troppo celebre e ammirato Maresciallo dell’Aria, che Mussolini ha mandato in Libia per governarla (allontanando così dall’Italia un rivale assai temuto, notoriamente frondista e germanofobo)[[1]](#footnote-1).

La nostra contraerea non riconosce gli aerei italiani. Apre il fuoco, sparando anche da un sommergibile in rada. Solo l’S.79 di Balbo è colpito e precipita, bruciando sino a notte inoltrata. Con lui muoiono gli altri otto membri dell’equipaggio.

Due giorni dopo, un ricognitore inglese paracaduta sul campo italiano un cavalleresco messaggio di cordoglio: la British Royal Air Force, per bocca del suo Comandante in capo nel Middle East, Arthur Longmore[[2]](#footnote-2), esprime «*its sincere sympathy in the death of Marshal Balbo – a great leader and a gallant aviator, personally known to me, whom fate has placed on the other side*».

Il secondo dopoguerra cancellerà molte vestigia di quel periodo tragico.

Sopravvivono oggi – fortunosamente – solo due esemplari integri di S.79[[3]](#footnote-3).

Intendo esaminare il loro regime giuridico, riflettendo anche sul “significato” e sul sistema di tutela di alcuni beni culturali (in particolare museali).

2. - Se poniamo l’accento solo sulla loro nuda funzionalità, prescindendo quindi da ogni altro profilo (estetico, storico, *etc.*)[[4]](#footnote-4), possiamo analizzare i velivoli “storici” come meri *mezzi di trasporto*: i quali, se costruiti da più di settantacinque anni, non possono uscire definitivamente dal territorio nazionale senza autorizzazione.

La prima forma di loro tutela è infatti racchiusa nell’art. 11, co. 1, lett. g), del codice dei beni culturali[[5]](#footnote-5).

La norma – alla fine del complesso meccanismo di rinvii normativi che da essa si diparte, passa per il successivo art. 65, comma 3 e termina con l’art. 68 – sottopone ad autorizzazione la circolazione extraterritoriale[[6]](#footnote-6) dei «mezzi di trasporto» (tale è certamente un velivolo) a condizione che abbiano appunto maturato quella vetustà.

Proprio l’art. 68, comma 1, nell’esigere[[7]](#footnote-7) per l’uscita definitiva dal territorio della Repubblica un «attestato di libera circolazione» del bene, indica nel suo comma 4[[8]](#footnote-8) anzitutto i criteri generali da seguire per l’assenso o il diniego: richiamando a tal fine la natura o il contesto storico-culturale di cui le cose in questione fanno parte, ovvero la presenza di «un interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico».

Son criteri assai vaghi, è evidente. Per cui il periodo finale di questo comma 4 prevede che la «valutazione»[[9]](#footnote-9) degli uffici di esportazione sia coerente con gli «indirizzi di carattere generale» stabiliti dal Ministro.

I quali sino al 2017[[10]](#footnote-10) sono rimasti quelli stabiliti dalla ben nota circolare 13 maggio 1974, n. 2718[[11]](#footnote-11) del Ministero della pubblica istruzione (allora titolare della competenza in materia).

Frutto[[12]](#footnote-12) del contributo di personalità come Giulio Carlo Argan, Cesare Brandi e Massimo Pallottino, gli indirizzi risentono di una duplice influenza, derivante sia dalla formazione culturale dei loro componenti, di natura prevalentemente storico-artistica, sia dallo *Zeitgeist*, vicino a una visione marxiana dei rapporti sociali. È infatti percepibile l’abbandono (pur se ancora *in itinere*) della concezione idealistico-estetica dell’intera materia: oggetto del documento sono anche «cose» (il concetto-sintagma di bene culturale non compare) che si distaccano da quello schema, poiché connotate da «originale qualità tecnica, anche in senso artigianale», oppure da un «valore di antichità o di prototipo, per oggetti relativi alla storia della scienza». Rimarchevole ai nostri fini è poi l’accenno alla rilevanza delle cose inerenti la ricerca tecnologica, che si legge proprio in tema di transito a una visione della tutela slegata dal filtro estetizzante[[13]](#footnote-13).

L’importanza della circolare deve essere sottolineata: in assenza di altri documenti recanti criteri per l’identificazione di un bene culturale (uso un linguaggio attualizzato), per oltre quaranta anni è stata infatti quella la fonte – pur a maglie comunque assai larghe – cui la prassi amministrativa ha fatto ricorso anche per procedere alla ricognizione dell’esistenza di un interesse pubblico all’apposizione del relativo vincolo.

E vi affiorano le prime, ma già abbastanza strutturate teoricamente, consapevolezze circa la necessità di superare l’approccio sino a quel momento dominante: si delinea la traiettoria che condurrà poi, come vedremo, al modello – particolarmente interessante per la nostra riflessione – di apertura tendenziale nei confronti della possibilità di ravvisare i caratteri del bene culturale pressoché in ogni «testo» connotato da un particolare effetto di senso o valore.

Per esser sinceri, la regolazione attuativa che ha da poco sostituito la circolare del 1974 non segna un passo in avanti particolarmente significativo.

Nei sei «elementi di valutazione»[[14]](#footnote-14) in cui si articola, il d.m. 6 dicembre 2017, n. 537[[15]](#footnote-15) non offre infatti una griglia di criteri molto più stringenti rispetto alla circolare del 1974; anzi, appare ancora condizionato da una visione in prevalenza estetico-artistica del bene tutelabile. Occorre dunque lavorar di bulino per estrarne indicazioni interessanti.

Per esempio, offre indici di riflessione il secondo elemento di valutazione, la *rarità dell’opera*: nei cui indirizzi illustrativi si evidenzia «la rilevanza storico-cronologica e/o il valore di prototipo per oggetti relativi alla storia della scienza, della tecnica, dell’industria». Ma pure il terzo elemento («rilevanza della rappresentazione»), dove si riferisce alla «[…] importante […] testimonianza storica»; così come il quarto (l’«appartenenza a un […] contesto storico»), che enfatizza «il legame tra il bene e il contesto di origine», cioè l’esistenza – precisano i relativi indirizzi – di una «valenza pertinenziale».

Sopratutto se si pone mente alla *Premessa* del decreto, dove si raccomanda «l’associazione di più di un principio di rilevanza tra quelli riformulati nei nuovi *Indirizzi*», il quadro complessivo di sistema che si trae induce a collocare con ragionevole certezza i velivoli ultrasettantacinquennali, a chiunque appartengano, fra i beni soggetti ad autorizzazione per l’uscita *definitiva* dal territorio della Repubblica, ai sensi dell’art. 65, comma 3, lett. c).

Subito un primo problema: la condizione normativa di vetustà impedirebbe di sottoporre a questo regime di *permitting*, perché troppo “giovani”, i velivoli (e altri mezzi bellici) infrasettancinquennali[[16]](#footnote-16), ancorché importanti per testimoniare e comprendere le dinamiche – come nella vicenda nostra – del secondo conflitto mondiale.

Non solo. L’art. 11, co. 1, lett. g), cit., del codice non assicura una tutela vincolistica piena e completa: questa norma individua alcune categorie di cose che sono assoggettate *non* all’intera disciplina di tutela prevista per i beni culturali, bensì solo ad alcune specifiche disposizioni e con riguardo a determinati fini.

Perciò i beni ascritti a queste categorie non sono qualificabili come culturali in senso proprio: si tratta, invece, di fattispecie particolari, concernenti «cose» soggette a tutela semipiena, in quanto limitata ad alcuni aspetti espressamente normati[[17]](#footnote-17).

Non si trascuri, tuttavia, che l’art. 11 fa – ovviamente – salva «l’applicazione dell’art. 10»: è possibile, cioè, che i beni censiti dall’art. 11, in presenza dei presupposti e delle condizioni *ex* art. 10, siano vincolati e ricadano, pertanto, nello statuto generale restrittivo dei beni culturali.

Quanto poi all’uscita *temporanea* dal territorio della Repubblica dei mezzi di trasporto ultrasettantacinquennali che debbano partecipare a mostre o raduni internazionali, non è richiesta alcuna autorizzazione, a meno che per essi non sia intervenuta la dichiarazione di particolare interesse culturale *ex* art. 13[[18]](#footnote-18); mentre resta il divieto *assoluto* di uscita dei «beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli»[[19]](#footnote-19), o dei «beni che costituiscono *il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca galleria archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografia*»[[20]](#footnote-20).

Il quadro complessivo non soddisfa: i velivoli – pur se ultrasettantacinquennali – non godono di tutela adeguata, poiché (in assenza di dichiarazione d’interesse) rileverebbe soltanto il profilo relativo alla loro circolazione *internazionale*; non vi sarebbe dunque alcuna limitazione per gli usi più disparati – questo è il paradosso – purché fatti all’interno del territorio nazionale[[21]](#footnote-21).

3. - Volgiamoci allora alla norma centrale, che apre il capo sui beni culturali: l’art. 10 del codice[[22]](#footnote-22).

Il quale nel comma 1 sottopone allo statuto complessivo dei beni culturali tutte «le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano *interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico*».

L’interesse culturale di queste cose – *beni* solo una volta che esso sia stato acclarato[[23]](#footnote-23) – è prudenzialmente presunto[[24]](#footnote-24) fino a che, col procedimento di verifica *ex* art. 12 del codice, non ne sia appunto ufficialmente accertata l’esistenza[[25]](#footnote-25).

Anche per le cose di cui al comma 1 dell’art. 10, tuttavia, vige il requisito della *vetustà*: devono essere ultrasettantennali[[26]](#footnote-26).

Se l’elevazione del requisito della vetustà da cinquanta a settanta anni ha destato molte perplessità, stante l’assenza dell’ombrello protettivo del vincolo per tutti gli immobili post-bellici che siano testimonianza, per esempio, del razionalismo architettonico-urbanistico, ora quell’estensione della c.d. franchigia concerne anche i beni *mobili*: la disposizione avrebbe la finalità di evitare giudizi affrettati sul pregio artistico di opere di recente esecuzione. Tuttavia, questo arretramento temporale inficia le possibilità di tutelare un ampio novero di beni, pur assai meritevoli.

La condizione di vetustà ultrasettantennale della cosa mobile deve esistere pure per specifiche categorie di *res* – ancorché appartenenti a privati – che possono essere oggetto di tutela: sono i beni collezionistici di cui all’art. 10, comma 3, lett. e)[[27]](#footnote-27).

Si tratta di cose che possono divenire beni culturali a seguito della dichiarazione di interesse «eccezionale».

In questi casi il vincolo ha caratteristiche peculiari: sia sotto il profilo della motivazione, poiché occorre una congrua esplicazione dell’importanza del complesso di beni come universalità di mobili (*universitas rerum*) idonea a giustificare un provvedimento preordinato a evitarne lo smembramento, senza considerare l’interesse racchiuso nei singoli oggetti che lo compongono; sia sotto quello dell’entità, cioè dello spessore dell’interesse, che dev’essere di livello *eccezionale*. Rivelato da fattori che l’Amministrazione valuta con ampia discrezionalità, essendo legati al rilievo storico, artistico, culturale o archeologico *etc*.: ciò che conta è l’esigenza di *omogeneità e organicità* del complesso di mobili, che non deve consentirne uno smembramento, nemmeno minimo.

Non è difficile inserire i velivoli storici in quest’area di tutela, non *uti singuli* ovviamente, ma soltanto se inseriti all’interno di un «complesso» organico di interesse culturale assolutamente fuori dell’ordinario.

È insomma evidente il limite strutturale della categoria nel concedere ospitalità tutoria ai beni protagonisti del nostro studio: il doppio requisito d’ingresso – temporale e pertinenziale – costruisce uno sbarramento insidioso, che lascia esposti alla dispersione, a usi impropri, a trasformazioni irrispettose dell’originalità del manufatto, o addirittura alla distruzione, oggetti invece meritevoli di conservazione non solo scrupolosa, ma anche nelle condizioni in cui essi ci sono pervenuti[[28]](#footnote-28).

Non più di un richiamo assai succinto richiede infine l’art. 10, comma 3, lett. d-*bis*), di recente introduzione nel codice[[29]](#footnote-29): il quale concerne «le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione».

Vi sono due aspetti che rendono dubbia o comunque poco utile l’applicazione della norma al nostro campo d’indagine.

Anzitutto, essa – s’è già detto – è racchiusa nella legge annuale *per il mercato e la concorrenza*: una regolazione dunque con un obiettivo specifico, la disciplina della «circolazione internazionale delle cose antiche che interessano il mercato dell’antiquariato», che ha sì introdotto una lettera nella norma *generale* (l’art. 10), ma – come pure abbiam visto – per fini *specifici* di circolazione dei beni.

In secondo luogo, anche i beni previsti nella lettera d-*bis*) devono comunque possedere, ai sensi dell’art. 10, comma 5, codice, il requisito della vetustà: seppure “soltanto” ultracinquantennale.

4. - Più dirette si mostrano altre vie di diritto per garantire la tutela dei nostri velivoli, di particolare rilievo poiché consentono di prescindere dal requisito della vetustà.

Si tratta, anzitutto, dell’art. 10, comma 3, lett. d), codice, concernente «le cose immobili e mobili[[30]](#footnote-30), a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la *storia politica, militare*, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose»[[31]](#footnote-31).

Questi beni non devono presentare un interesse storico o artistico in sé, ma – seppur ne siano privi – rilevano per il loro legame con un evento storico o con una specifica epoca della civiltà: condizione sufficiente perché il bene sia vincolato.

In questo caso i presupposti per l’imposizione del vincolo sono costituiti, in primo luogo, dall’esistenza di fatti della storia e della cultura collegabili al bene; in secondo luogo, della particolare importanza che la cosa assume per effetto del riferimento al fatto storico.

Si tratta, insomma, del c.d. vincolo testimoniale (o storico-relazionale), al quale la giurisprudenza[[32]](#footnote-32) ha attribuito carattere di specificità: «il vincolo appena descritto si distingue tradizionalmente da quello previsto in generale dallo stesso art. 10 a tutela delle cose di ‘interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico’. Si afferma infatti, in sintesi estrema, che la cosa di interesse per riferimento con la storia di per sé non rivestirebbe alcun interesse culturale, ma lo assume nel caso concreto, perché collegata ad un qualche evento passato di rilievo: si fa l’esempio di un oggetto di fattura comune e di nessun pregio artistico, che però fosse caro al personaggio celebre che ne era proprietario. In questo senso si esprimono anche, in termini generali, le sentenze della Sezione 22 maggio 2008 n. 2430 e 24 marzo 2003 n. 1496, che si citano perché di rilievo, e riguardano due casi nei quali il vincolo in questione era stato apposto su un bene immobile. […] Nei termini descritti, si osserva che il riferimento con la storia non necessariamente coinvolge fatti di particolare importanza, potendo essere sufficiente anche il ricordo di eventi della storia locale, come appunto la valorizzazione di un quartiere in precedenza disagiato, ovvero della storia minore, cui rimandano le mappe di un tratto di campagna. Si tratta però pur sempre di fatti specifici, bene individuati come tali. Si potrebbe anzi affermare che proprio in questo carattere specifico sta la differenza fra il vincolo in esame e quello storico-artistico, dato che, all’opposto, i valori artistici sono espressione del generico gusto di un’epoca, non necessariamente ricollegabile a fatti determinati».

Qui il profilo d’importanza storica si colloca al di fuori del bene in sé, e dunque prescinde da un requisito di vetustà del bene stesso: il vincolo potrebbe essere applicato anche a beni di recente costruzione, ma che meritano tuttavia – per il loro collegamento con fatti storici *specifici* – di esser comunque tutelati.

Il riferimento alla storia *politica* e *militare*, peraltro indipendente – come abbiamo appena visto – da una determinata data di costruzione del manufatto, rende questa norma di notevole rilievo ai nostri fini.

In base alla lett. d) in esame, infatti, la dichiarazione *ex* art. 13 codice può riguardare un velivolo privato o pubblico, di fattura remota o moderna, pregevole o meno dal punto di vista tecnologico, comune o raro per numero di esemplari costruiti (o sopravvissuti): nulla di tutto ciò rileva, ma solo l’esser protagonista o testimone materiale di un accadimento cui si possa oggettivamente annettere rilievo storico-politico.

La natura puramente *relazionale* di questa tipologia di vincolo, e la vastità indefinita del parametro di valutazione cui esso appunto si riferisce e quindi ci riconduce (la generica rilevanza politica o militare di un evento), sono strumenti che l’ordinamento offre a tutela di una categoria di beni assai estesa, proprio perché non circoscrivibile per qualità intrinseche.

Il rischio è anzi quello opposto: che ricadano nel perimetro del vincolo testimoniale beni collocati in una “posizione segnica” troppo distante dall’evento cui dovrebbero riferirsi.

Per utilizzare una figurazione, l’accadimento, l’*Ereignis*, è generato da una serie virtualmente infinita di antecedenti causali; e può essere a sua volta immaginato come un punto d’impatto su di una superficie che disegna – a mo’ di cerchi concentrici – i segni dei suoi effetti. Non è semplice individuare il momento, a monte e a valle dell’evento, a partire dal quale si possa cominciare a ritenere *segnicamente* irrilevante la relazione – pur esistenteper *causa*, *effetto, vicinanza o somiglianza* (come si dirà meglio più avanti) – fra una cosa-testo e l’evento stesso.

Un esempio costruito sui nostri S.79. Nell’interminato novero delle cose che esibiscono oggettivamente un legame causale, effettuale (o relazionale in genere) con l’accadimento del 28 giugno 1940, quando si deve ritenere quel legame così labile e lontano da non meritare l’apposizione del vincolo sulla *res* che si trova in una situazione siffatta? Il giudizio – inutile nasconderlo – è foriero di non poche incertezze, esplicandosi nell’esercizio di un potere comunque discrezionale, sia pur connotato da valutazioni più o meno assise su criteri tecnico-scientifici[[33]](#footnote-33).

5. - Per i beni compresi in raccolte museali pubbliche l’interesse culturale esiste *ex lege*[[34]](#footnote-34), onde non è necessario un procedimento di individuazione che accerti un tale presupposto: si tratta di beni culturali *eo ipso*, che ricadono peraltro nel regime dei beni demaniali di cui agli artt. 822 ss. cod. civ.

A sua volta, il museo è definito dall’art. 101, comma 2, lett. a), codice, come «una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio», mentre l’art. 35, d.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171[[35]](#footnote-35) parla di «istituzioni permanenti, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo. Essi sono aperti al pubblico e compiono ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell’umanità e del suo ambiente; le acquisiscono, le conservano, le comunicano e le espongono a fini di studio, educazione e diletto». Sempre l’art. 35 stabilisce poi al comma 2 che i musei «sono dotati di autonomia tecnico-scientifica e svolgono funzioni di tutela e valorizzazione delle raccolte in loro consegna, assicurandone la pubblica fruizione. I musei sono dotati di un proprio statuto e possono sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca»: come è stato notato, in questo modo i musei ottengono «la capacità di agire e di farsi soggetti legittimati e chiamati a un nuovo ruolo»[[36]](#footnote-36).

Da ultimo, il d.m. 23 dicembre 2014 – recante l’attesa riforma generale dell’ordinamento dei musei statali – nell’art. 1 definisce *funzionalmente* il museo come «una istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo. È aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell’umanità e del suo ambiente; le acquisisce, le conserva le comunica e le espone a fini di studio, educazione e diletto promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica»[[37]](#footnote-37).

Ancorché riferita a un importante museo privato[[38]](#footnote-38), una recente sentenza del Giudice amministrativo[[39]](#footnote-39) illustra bene sia il perimetro del concetto appunto *funzionale* di raccolta museale, sia l’importanza di conservarne l’integrità fisica, derivando questi organismi la loro stessa ragion d’essere dalle molteplici connessioni di senso che riescono a generare.

La vicenda concerne il vincolo apposto dal MIBAC alla parte del centro direzionale Alfa Romeo adibita a museo, nonché all’archivio storico e alla raccolta di beni mobili (automobili, motori anche aeronautici, *etc.*), ivi ospitati.

Le due società del gruppo automobilistico FCA proprietarie del centro e di quei beni mobili avevano contestato l’esistenza stessa dei presupposti per l’imposizione del vincolo: sulla parte del centro direzionale adibito a museo perché non sarebbe «autonomamente idoneo a fornire alcuna testimonianza significativa dell’attività industriale automobilistica italiana»; sui beni mobili, poiché *ex* art. 10, comma 5, cit. le collezioni o serie di oggetti di cui al precedente comma 3, lett. e), non sono tutelabili qualora siano «opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant’anni»[[40]](#footnote-40) (requisito di vetustà che la collezione non aveva nella sua interezza, donde l’asserita necessità di una verifica con riferimento a ciascuno dei beni che la compongono).

Quanto al primo aspetto, il Giudice ha ritenuto che il vincolo non concerne l’immobile in sé considerato, ma la valenza culturale che esso complessivamente[[41]](#footnote-41) esprime in relazione al ruolo fondamentale che Alfa Romeo ha rivestito per l’industria automobilistica e aeromotoristica[[42]](#footnote-42) italiana.

Circa il secondo profilo, poi, il TAR ha chiarito che la raccolta museale era stata dichiarata di interesse storico particolarmente importante ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. d), il quale prescinde dai requisiti dell’ultracinquantennalità e della non sopravvivenza degli autori, riguardanti invece altre categorie di beni di cui all’art. 10 cit.

Ora, al di là della peculiarità del caso, la decisione racchiude affermazioni di rilievo.

In particolare, la raccolta museale dev’esser considerata nel suo complesso, ritenuto come inscindibile: ciò, si badi, prescindendo dalla (sempre possibile) valorizzazione di suoi singoli componenti, il cui pregio può condurre all’apposizione di un vincolo *ulteriore*, *ex* art. 10, comma 3, lett. e). Si tratta di un bene che ha un valore nella sua integrità e interezza, ancorché alcuni suoi pezzi non siano esposti, e sopratutto restando irrilevante che essi siano modelli *seriali*: sono meritevoli di tutela persino i *doppioni*, se funzionalmente inquadrati come elementi compositivi e significativi dell’intera raccolta[[43]](#footnote-43).

Se queste considerazioni sono riferibili ai musei appartenenti a *privati*, a maggior ragione devono essere applicabili alle raccolte[[44]](#footnote-44) *pubbliche*.

In generale, la musealizzazione di un bene – per restare vicini al nostro tema: una fabbrica, un hangar, un aereo – assume significati di grande importanza, poiché è un *quid pluris* che si aggiunge al valore che il bene già ha (o può avere): lo inserisce in un compendio nel quale esso acquisisce un significato e un valore ancora maggiori rispetto a quelli che già di per sé potrebbe esprimere.

Soffermiamoci ancora su questo profilo: il diritto positivo – come s’è visto – ci dà una definizione di museo, quale raccolta con finalità di educazione e di studio.

Musealizzare un bene – nel nostro caso un velivolo – significa *ex se* imprimergli uno *status* di culturalità.

La musealizzazione[[45]](#footnote-45) può invero essere intesa come «l’operazione che tende a estrarre, fisicamente e concettualmente, una cosa dal suo ambiente naturale o culturale per darle uno *status* museale, trasformandola in un *musealium* o oggetto museale, facendola cioè entrare nel campo museale»[[46]](#footnote-46). Con subito un’avvertenza, onde evitare un approccio meramente descrittivo-tautologico, per cui «il processo di musealizzazione non consiste nel prendere un oggetto e metterlo all’interno dei confini fisici del museo: […] un oggetto museale non è solo un oggetto in un museo. Attraverso il cambiamento di contesto e il processo di selezione, di tesaurizzazione e di presentazione, si opera un cambiamento dello *status* dell’oggetto. Un oggetto di culto, un oggetto funzionale o di piacere, animale o vegetale o anche qualcosa di insufficientemente determinato per essere concettualizzato come oggetto, una volta all’interno del museo, diventa testimonianza materiale e immateriale dell’umanità e del suo ambiente, fonte di studio e di esposizione, acquisendo così una realtà culturale specifica. Il riconoscimento di tale cambiamento di natura ha condotto Stránský, nel 1970, a proporre il termine *musealia* per identificare gli oggetti che hanno subito il processo di musealizzazione e possono così pretendere di acquisire lo *status* di oggetto museale»[[47]](#footnote-47).

Da un primo punto di vista, per così dire esteriore e fenomenico, il processo in esame comincia con una *separazione* dell’oggetto dal suo contesto di origine o di appartenenza (ove ancora esistente) per innescare un meccanismo di *sostituzione* e dunque di *rappresentazione* di quell’origine e di quel contesto: il *musealium* evoca insomma una realtà *assente* e *invisibile*, consentendo all’osservatore il “contatto” con la seconda attraverso il primo.

La funzione originaria del *musealium* – la sua utilità concreta[[48]](#footnote-48) – è completamente abbandonata, essendo stato sradicato dal mondo di provenienza: l’oggetto museale acquista così un nuovo significato, come parola di un testo più ampio.

Da qui si diparte poi un duplice, progressivo allargamento della prospettiva.

Anzitutto, l’area semantica del *musealium* si affranca dal suo riferimento a un oggetto specifico (materiale o meno, dunque inteso come *gegenstand*), per assurgere a indicare un intero ambito di riflessione e d’interpretazione della realtà: un angolo visuale di lettura e comprensione dei processi reali, come potrebbe essere – per usare la stessa costruzione flessiva – il *polithicum* o l’*œconomicum*.

Inteso come ‘campo’, il *musealium* induce poi alla costruzione di una teoria affidante intorno al modo con cui uno spazio-macchina (anche virtuale) produttivo di segni crea un ambiente affatto immaginario, nonché allo scopo ultimo cui esso è funzionale[[49]](#footnote-49).

Sottrazione all’uso[[50]](#footnote-50), protezione[[51]](#footnote-51) e visibilità sono le caratteristiche evidenti e costanti dell’oggetto museale, che trae la sua preziosità dall’ingresso in quello spazio-macchina, dal quale infatti non può più – regola abbastanza costante pur nell’infinita diversità di tempi, luoghi, modi, circostanze – uscire[[52]](#footnote-52).

Si può allora identificare una «omologia di funzioni» dei *musealia*[[53]](#footnote-53). A differenza dei beni apportatori di utilità pratica (produzione, consumo, etc.), essi apportano un significato, rimandando a ciò che non è immediatamente visibile/sensibile: sono cioè puri *semiofori*[[54]](#footnote-54).

In sintesi, cose (utili) in opposizione ai semiofori (significanti). I quali, a partire dalla nuova ventata europea dell’Umanesimo, sono rivolti anzitutto a rendere nuovamente “visibili” le vestigia *tutte* delle *antiquitates*, allora appena riscoperte: per cui da quel momento *anche gli oggetti che per secoli furono ritenuti scarti divengono semiofori potenziali*. E come nel tempo, così l’uomo viaggia nello spazio, trovandovi nuovi, esotici *invisibilia* e dunque nuovi semiofori-*musealia*; allo stesso modo delle opere d’arte (dipinti, statue, *etc*.), efficaci ma sempre più costosi strumenti per significare un altro invisibile, l’eterno avvenire di glorie e dinastie, tali per lignaggio o censo.

Si colloca qui il tratto finale della vicenda nell’età nostra, quando l’inaccessibilità economica della proprietà dei semiofori per larghi strati della popolazione induce a realizzare nuovi luoghi di loro visibilità, pubblici e permanenti. I musei assolvono così a una funzione non solo di fruizione comune degli oggetti esposti e del loro significato, ma anche – per questa via – di costruzione di un consenso diffuso intorno all’invisibile mediato dai semiofori: che non è più quello dal quale provengono, poiché essi «sono esposti allo sguardo non solo al presente ma anche delle generazioni future, come un tempo se ne esponevano altri allo sguardo degli dei»[[55]](#footnote-55).

Possiamo adesso tornare ora ai profili più strettamente giuridici, per dire che le teorie generali della museologia si mostrano abbastanza coerenti con l’impostazione seguita dal nostro diritto positivo.

Nel momento infatti in cui entra in un sistema museale pubblico, per ciò solo – ci dice l’art. 10, comma 2 – esso acquisisce uno *status*, in quanto orientato nella direzione della sua funzionalizzazione a esigenze di elevazione culturale, di protezione e trasmissione dei fondamenti della civiltà (di uno o più popoli) in un tempo dato. Contribuisce alla concretizzazione di uno dei più importanti articoli della Costituzione, inserito non a caso tra i principi fondamentali[[56]](#footnote-56): l’art. 9[[57]](#footnote-57).

La cosa – qui, il velivolo – potrebbe insomma esprimere, già di per sé, un valore. Ma ne acquisisce uno ulteriore all’esito della musealizzazione, che lo rende *comunque* bene culturale e lo legittima, pertanto, a ricevere tutte le forme di tutela previste dal codice: quale, per esempio, la non modificabilità.

Il sistema della musealizzazione genera effetti di senso anche nei confronti di beni che, di per sé, potrebbero non avere un particolare interesse storico-artistico, o anche non averne affatto: nel momento stesso in cui entra in quella macchina, quel bene diviene meritevole di tutela giuridica.

Questo è il modello che ci consegna il diritto legislativo. Perciò si parla – è un sintagma molto elegante – di «vincolo testimoniale»[[58]](#footnote-58). Non importa il pregio in sé del bene. Può essere una semplice borraccia proveniente dal Montello o dalla dannunziana Battaglia del Solstizio[[59]](#footnote-59): quando è inserito in quel contesto, diviene – pur umile – oggetto di protezione.

Potremmo continuare: un altro importante strumento euristico, disvelatore del semioforo, è – ne abbiamo parlato più sopra – il criterio della rarità. Di fronte a oggetti che sono sopravvissuti e giunti a noi in numero esiguo, essa diventa un’ulteriore ragione perché il bene debba essere protetto. Ma la mancanza di rarità non è ragione sufficiente per non proteggerlo: persino le parti di ricambio di un manufatto, come s’è visto, possono essere suscettibili di vincolo.

Qualche parola, in conclusione, sopra il titolo di questo scritto.

È un emistichio tratto da un’elegia in musica di Francesco De Gregori[[60]](#footnote-60), ispirata da Francesco Baracca e, insieme, dall’aereo con cui cadde.

Se c’è un compendio che conduce all’identificazione fra uomo e macchina, strumento unico per volare verso altre letture del mondo, è quello che legò piloti e aerei dei primordi. Ma più si torna indietro nel tempo, più le tracce di questo connubio scarseggiano. Divengono fondamentali le testimonianze d’archivio. Progetti, fotografie, manuali d’uso, istruzioni d’assistenza tecnica, *etc*.

Per ognuno di questi oggetti, il cammino di vita che lo ha segnato è esso stesso momento di valore, non può essere alterato.

Soprattutto se è un velivolo da combattimento. È entrato in una dimensione al di fuori del tempo e dello spazio[[61]](#footnote-61), divenendo «κτῆμα ἐς αἰεί»[[62]](#footnote-62), acquisto perenne: come tale dobbiamo rispettare anche la storia che ne ha scolpito il sembiante esteriore e che noi – i sorteggiati a vivere – possiamo oggi rivivere, sentire e contemplare[[63]](#footnote-63). Un atto – lo abbiamo visto – che ha avuto e forse mantiene qualcosa di sacrale.

In un altro verso del brano di De Gregori, Baracca dice di sé e dei piloti di guerra: «non dovevamo invecchiare mai».

Ma uomini e aerei non erano la stessa cosa? Ecco un auspicio anche per il giurista-poeta[[64]](#footnote-64): fare in modo che queste macchine restino sottratte al divenire. Non invecchino mai. Tramandino per sempre il ricordo e il sogno di un tempo che è stato di aspra, e piena di grazia, bellezza.

**Pier Luigi Portaluri**

Ordinario di diritto amministrativo

Università del Salento

Pubblicato il 9 gennaio 2019

1. \* Questo contributo è destinato agli Studi in onore di Enrico Follieri. Ringrazio i curatori per la gentile autorizzazione a pubblicarlo in anteprima.

 Su cui, per tutti, v. G.B. Guerri, *Italo Balbo*, Milano, 2013; G. Rochat, *Italo Balbo. Lo squadrista, l’aviatore, il gerarca*, Torino, 2003; C.G. Segrè, *Italo Balbo*, Bologna, 1988. [↑](#footnote-ref-1)
2. Così Longmore ricorda l’accaduto, la risposta degli italiani e la figura di Balbo: «*As an item of aviation history it is of interest to record that, at the end of June, Marshal Balbo, the Italian Governor-General of Cyrenaica, was killed in his aircraft by the anti-aircraft guns of one of his own cruisers. This Italian was an international figure in the aviation world, known to many British air-travellers; as a mark of respect I had a suitable worded note dropped over the frontier by an aircraft on reconnaissance. In due course a reply was dropped by an Italian machine from my opposite number expressing, “Deep thanks for your message of sympathy”. Perhaps it was just as well that this colourful personality did not live to see the humiliation of his country in defeat. I am fairly certain that he did not relish the idea of fighting the British but he was no longer a close associate of Mussolini and probably had no influence with him*» (A. Longmore, *From the sea to the sky*, Geoffrey Bles, 1946, 224). [↑](#footnote-ref-2)
3. Il primo è custodito nel museo dell’aeronautica “Gianni Caproni” di Trento, l’altro nel museo storico dell’Aeronautica militare di Vigna di Valle. In tempi più recenti è stato ritrovato un terzo esemplare, in condizioni di relitto, ora esposto nel museo “Volandia” di Malpensa. [↑](#footnote-ref-3)
4. I beni culturali esprimono una pluralità d’interessi, non sempre cooperanti in vista del loro contemperamento: è il caso dell’interesse storico, soggetto a tutela vincolistica, e quello alla valorizzazione (o al possibile sfruttamento economico) del bene stesso. La difficile sintesi di questi interessi disegna, peraltro, uno dei profili più evidenti della discrezionalità amministrativa: il potere dell’Amministrazione si disvela nel procedimento dove si consolida l’assetto degli interessi ivi coinvolti, invece fluidi e cangianti fino alla decisione della p.A. Per un’acuta lettura di queste traiettorie del potere amministrativo cfr. E. Follieri, *Il rapporto giuridico amministrativo dinamico*, in *Giustamm.it*, 2017, 12; e ancora E. Follieri, *Interessi cosiddetti sensibili e interessi allo sviluppo economico*, in *Giustamm.it*, 2016, 7.

Cfr. anche F. Merusi, *Pubblico e privato e qualche dubbio di costituzionalità nello statuto dei beni culturali*, in *Dir. amm.*, 1/2007, p. 1: «non tutti i beni culturali sono eguali. L’aggettivo “culturale” attribuito al sostantivo a valenza giuridica “bene” dalla Commissione Franceschini in poi, grazie anche all’efficacia “suadente” di un famoso scritto di Massimo Severo Giannini, ha avuto un grande pregio, quello di estendere un regime giuridico protettivo anche a cose non ricadenti nell’angusta dizione delle belle arti e dell’archeologia, ma ha anche un grave difetto: quello della notte hegeliana nella quale tutte le vacche sono nere. E allora seguiamo l’indicazione che abbiamo visto “consustanziale” al Ministero dei Beni Culturali: distinguiamo frequentemente all’interno dei beni culturali e si vedrà che molto spesso le opinioni sono diverse perché in realtà gli interlocutori parlano di cose diverse. Tutti i beni culturali hanno lo “statuto” che recentemente un codice ha loro garantito, ma tali beni non sono tutti eguali, alcuni hanno determinate potenzialità o possibilità di utilizzazione, altri ne hanno altre, alcuni sono “fruibili”, altri sono soltanto “conservabili” per un dovere verso la storia e così via variegando per tipi diversi. È insomma la “natura della cosa” che si vendica sulla definizione giuridica».
Nello stesso senso B. Cavallo, *La nozione di bene culturale tra mito e realtà: rilettura critica della prima dichiarazione della Commissione Franceschini*, in *Scritti in onore di Massimo Severo Giannini*, Milano, 1988, II, 113 ss., spec. 134 ss.: richiamando dichiaratamente il sintagma usato da Giannini a proposito dell’ente pubblico, l’A. afferma che «la nozione di bene culturale, in definitiva, potrebbe risultare una mera sintesi verbale: parafrasando un noto linguaggio, destinato ben inteso ad altri fini, si potrebbe meglio concludere dicendo ‘l’espressione racchiude una serie di sintesi verbali’, sintesi corrispondenti ai molteplici modelli normativi diversificati dall’ordinamento per ciascheduna categoria di beni culturali». [↑](#footnote-ref-4)
5. Secondo cui «sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose: […] g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termini degli articoli 65, comma 3, lettera c), e 67, comma 2».

A sua volta, l’art. 65, comma 3 prevede che «è soggetta ad autorizzazione, secondo le modalità stabilite nella presente sezione e nella sezione II di questo Capo, l’uscita definitiva dal territorio della Repubblica» dei beni in argomento.
Si perviene allora all’art. 68, che è la norma centrale nel nostro discorso e di cui si dice nel testo. [↑](#footnote-ref-5)
6. In argomento v. l’ampia e puntuale trattazione di D. Vaiano, *La circolazione giuridica dei beni culturali*, in D. Vaiano, A. Crosetti, *Beni culturali e paesaggistici*, Torino, 2018, 95 ss., spec. 104 ss. [↑](#footnote-ref-6)
7. In base all’art. 68, comma 1, «Chi intende far uscire in via definitiva dal territorio della Repubblica le cose indicate nell’articolo 65, comma 3, deve farne denuncia e presentarle al competente ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuna di esse, il valore venale, al fine di ottenere l’attestato di libera circolazione». [↑](#footnote-ref-7)
8. È preferibile riportare l’art. 68, comma 4, cit. nella sua interezza: «Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell’attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione accertano se le cose presentate, in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, a termini dell’articolo 10. Nel compiere tale valutazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti con decreto del Ministro, sentito il competente organo consultivo». [↑](#footnote-ref-8)
9. Sulla quale v. le puntuali osservazioni di TAR Lazio, 20 ottobre 2015, n. 12002 (sul caso de *Le verre* di Picasso), secondo cui la valutazione in esame – al pari della dichiarazione della qualità di interesse culturale di un bene – si basa «sull’esercizio di discrezionalità tecnica, con l’applicazione di cognizioni tecnico-scientifiche specialistiche, per cui il sindacato del giudice deve essere limitato alla logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerata anche per il profilo della correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, restando però fermo il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, potendo quindi il giudice amministrativo censurare la sola valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di opinabilità, affinché il suo sindacato, pur non restando estrinseco, non divenga sostitutivo di quello dell’Amministrazione con l’introduzione di una valutazione parimenti opinabile; ciò che risulta in particolare riguardo al giudizio in materia storico-artistica, che, pur ancorato a criteri tecnici, presenta margini notevoli di opinabilità per la stessa natura delle discipline applicate».

In argomento, v. anche le decisioni del TAR Lazio 24 marzo 2011, n. 2540 e del Consiglio di Stato 5 luglio 2012, n. 3930 sul famoso – o famigerato, secondo taluni – caso della splendida *commode* realizzata nel 1744 dall’ebanista Antoine Robert Gaudreaus e dallo scultore oriundo italiano (cui si devono le decorazioni in bronzo) Jacques Caffieri per Luigi XV e destinata all’appartamento privato del re nel castello di Choisy. [↑](#footnote-ref-9)
10. Secondo l’art. 1, comma 176, l. 4 agosto 2017, n. 124 («Legge annuale per il mercato e la concorrenza»), «Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) definisce o aggiorna gli indirizzi di carattere generale cui gli uffici di esportazione devono attenersi per la valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell’attestato di libera circolazione, ai sensi dell’articolo 68, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché le condizioni, le modalità e le procedure per il rilascio e la proroga dei certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione, ai sensi dell’articolo 72, comma 4, del medesimo codice; b) istituisce un apposito ‘passaporto’ per le opere, di durata quinquennale, per agevolare l’uscita e il rientro delle stesse dal e nel territorio nazionale». Come dirò più avanti, il Ministro ha poi provveduto con decreto 6 dicembre 2017, n. 537. [↑](#footnote-ref-10)
11. Adottata «in adempimento» a quanto previsto dagli artt. 1 e 2, d.l. 5 luglio 1972, n. 288 («Nuove norme sulla esportazione delle cose di interesse artistico ed archivistico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409»), conv. con modificazioni dalla l. 8 agosto 1972, n. 487 e poi abrogato dal d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

Gli artt. 1 e 2, d.l. n. 288/’72, nel testo sostituito dall’articolo unico della l. n. 487/’72 di conversione, stabiliscono rispettivamente che (art. 1): «L’articolo 35 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, è sostituito dal seguente: “È vietata, nei casi in cui costituisca danno per il patrimonio storico e culturale nazionale, l’esportazione dal territorio della Repubblica delle cose di cui all’articolo 1 della presente legge ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, che, o considerate in se stesse o in relazione al contesto storicoculturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o archivistico, a motivato giudizio dei competenti uffici di esportazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti, nonché delle soprintendenze ai beni librari e delle soprintendenze archivistiche. Nella valutazione da compiere ai sensi del precedente comma i competenti uffici si attengono ad indirizzi di carattere generale stabiliti rispettivamente dalla Direzione generale delle antichità e belle arti, dalla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura del Ministero della pubblica istruzione e dalla Direzione generale degli archivi di Stato del Ministero dell’interno. Non possono comunque essere oggetto di esportazione le cose considerate dal presente articolo se non siano state preventivamente inventariate presso le competenti soprintendenze”»; e che (art. 2): «Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti ovvero il Consiglio superiore delle accademie e biblioteche, e il Ministro per l’interno, sentito il Consiglio superiore degli archivi, possono, con provvedimenti generali, stabilire in via preventiva e per periodi definiti che siano escluse dall’esportazione determinate categorie di cose di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico di cui al primo comma dell’art. 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, anche costituenti l’intero patrimonio artistico, storico, archeologico ed etnografico nazionale di una determinata epoca storica, nonché delle cose di interesse bibliografico, documentale od archivistico in relazione alle loro caratteristiche oggettive, alla loro provenienza od appartenenza, quando l’esportazione di singole cose, rientranti in dette categorie, costituisca danno per il patrimonio nazionale tutelato dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089». [↑](#footnote-ref-11)
12. Gli indirizzi furono formalmente approvati il 10 maggio 1974 nella riunione congiunta della I sezione (presieduta da Pallottino) e della II sezione (presieduta da Argan) del Consiglio superiore delle antichità e belle arti. [↑](#footnote-ref-12)
13. Così la circolare: «in sostanza può dirsi che mentre fino a qualche tempo fa le istanze prevalenti nella considerazione delle cose del passato erano quelle estetiche, ora pur conservando i valori estetici tutto il loro peso, se ne sono aggiunti ad essi molti altri che allargano notevolmente la sfera di interessi in cui tali cose possono rientrare». [↑](#footnote-ref-13)
14. Il d.m. n. 537/’17 reca «Indirizzi di carattere generale per la valutazione del rilascio o del rifiuto dell’attestato di libera circolazione da parte degli Uffici esportazione delle cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, ai sensi dell’art. 68, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004» ed è strutturato in sei «elementi di valutazione» (ognuno dei quali illustrato da altrettanti specifici «indirizzi»): «qualità artistica dell’opera»; «rarità dell’opera, in senso qualitativo e/o quantitativo»; «rilevanza della rappresentazione»; «appartenenza a un complesso e/o contesto storico, artistico, archeologico, monumentale, anche se non più in essere o non materialmente ricostruibile»; «testimonianza particolarmente significativa per la storia del collezionismo»; «testimonianza rilevante, sotto il profilo archeologico, artistico, storico, etnografico di relazioni significative tra diverse aree culturali, anche di produzione e/o provenienza straniera». [↑](#footnote-ref-14)
15. La cui adozione era prevista, come detto, dall’art. 1, comma 176, l. n. 124/’17 cit. [↑](#footnote-ref-15)
16. La questione non si pone per i due S.79, poiché essi risalgono al 1934-1936. [↑](#footnote-ref-16)
17. L’art. 11 è infatti rubricato «Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela», e si apre con la previsione secondo cui «Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose: […]».
La disposizione, come si nota subito, evita di usare il sintagma beni culturali, parlando genericamente di «cose», cui si applicano soltanto le previsioni di volta in volta indicate per la singola categoria di cose. [↑](#footnote-ref-17)
18. Art. 66, comma 1, codice. [↑](#footnote-ref-18)
19. Art. 66, comma 2, lett. a), codice. [↑](#footnote-ref-19)
20. Art. 66, comma 2, lett. b), codice. [↑](#footnote-ref-20)
21. Non mi soffermo su di un tema contiguo: quello dello *spostamento* dei beni culturali mobili, che l’art. 48 del codice sottopone ad autorizzazione. La norma richiede l’atto di assenso per talune tipologie di tali beni, fra cui di particolare interesse per noi sono le raccolte e i singoli beni a esse pertinenti *ex* art. 10, comma 2, lett. a): ne dirò più avanti.
In argomento, v. S. Amorosino, *La regolazione dei trasferimenti e prestiti dei beni artistici*, in *Urb. app.*, 1, 2017, 37 ss., il quale mette in evidenza le incertezze applicative della normazione attuativa, racchiusa nel d.m. 29 gennaio 2008. È utile leggere anche l’analisi svolta nella seduta del Consiglio superiore dei beni culturali e paesaggistici del 18 aprile 2016 (cfr. il resoconto in *beniculturali.it*). [↑](#footnote-ref-21)
22. Di seguito, per comodità di lettura, il testo dell’art. 10 (sul quale v. il commento di G. Morbidelli in M.A. Sandulli (a cura di), *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, II ed., Milano, 2012, 123 ss., il quale legge opportunamente il *ductus* normativo distinguendovi i beni culturali «per ragioni soggettive», «*ope legis*», «per dichiarazione amministrativa» ed «esemplificati»).
«1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
2. Sono inoltre beni culturali: a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all’articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall’articolo 13: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1; b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante; c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale; d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose. Se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all’articolo 13 può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale; d-bis) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione; e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.
4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a): a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all’epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio; c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio; d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio; e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio; f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico; h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico; i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico; l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell’economia rurale tradizionale.
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, nonché le cose indicate al comma 3, lettera d-bis), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni». [↑](#footnote-ref-22)
23. Circa la distinzione fra cose e beni v. E. Follieri, *Introduzione*, in E. Follieri (a cura di), *Il diritto dei beni culturali e del paesaggio*, Napoli, 2005, 15, nt. 6, il quale puntualmente osserva che «dietro i mutamenti lessicali operati dalla Commissione Franceschini si nascondono, indubbiamente, precise opzioni di tipo sostanziale. Così, l’utilizzo della locuzione ‘beni culturali’ in luogo delle ‘cose d’arte’ implicava la distinzione tra beni, intesi in senso giuridico, e cose materiali. In tal modo, si sottolineava la specifica attitudine di tali beni a soddisfare un interesse dell’uomo». [↑](#footnote-ref-23)
24. È la «presunzione di culturalità». [↑](#footnote-ref-24)
25. Come ha chiarito il TAR Liguria, I, 19 maggio 2014, n. 787, «La disposizione di cui all’art. 12 d.lgs. 42 del 2004 ha introdotto – cautelarmente – un vincolo culturale in forza di una presunzione di legge, superabile soltanto a seguito di una verifica negativa, in quanto finalizzata all’esclusione dell’interesse culturale e – conseguentemente – al definitivo esonero dall’applicazione delle disposizioni di tutela dei beni culturali (art. 12 comma 4), anche in vista di una loro eventuale sdemanializzazione (art. 12 commi 5 e 6). Diversamente, in caso di conferma dell’interesse culturale presunto, le cose di cui all’art. 10 del medesimo d.lgs. 42/2004 restano definitivamente sottoposte alle disposizioni di tutela del codice dei beni culturali (art. 12 comma 7). Dunque, fino alla verifica effettiva dell’interesse culturale, i beni di cui all’art. 10 (tra i quali le pubbliche piazze) rimangono comunque soggetti alle disposizioni di tutela».
Ancora, cfr. TAR Abruzzo, I, 13 gennaio 2017, n. 28, concernente la verifica positiva dell’interesse culturale del “sistema difensivo della città dell’Aquila costituito da mura, torri e porte”: «la verifica in ordine all’esistenza di un interesse culturale (artistico, storico, archeologico o etnoantropologico) particolarmente importante, ai sensi dell’art. 12, d.lgs. n. 42 del 2004, è prerogativa esclusiva dell’Amministrazione preposta alla gestione del vincolo e può essere sindacata in sede giurisdizionale solo in presenza di profili di incongruità ed illogicità di evidenza tale da far emergere l’inattendibilità della valutazione tecnico-discrezionale compiuta. L’apprezzamento operato dall’Amministrazione in materia, infatti, si atteggia come valutazione ampiamente discrezionale dell’interesse pubblico a tutelare cose che, attenendo direttamente o indirettamente alla storia, all’arte o alla cultura, per ciò che esprimono e per i riferimenti con queste ultime, sono reputate meritevoli di conservazione e tutela. Ne consegue che il giudice amministrativo, per non sostituirsi arbitrariamente alle valutazioni dell’autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale, dovrà verificare il corretto esercizio dei poteri spettanti a quest’ultima sotto il profilo della completezza dell’istruttoria, dell’effettiva sussistenza dei presupposti per provvedere, nonché dell’effettiva osservanza di criteri di proporzionalità e ragionevolezza». [↑](#footnote-ref-25)
26. A seguito della modifica prevista dalla l. n. 124/’17 cit., l’art. 10, comma 5, d.lgs. n. 42/’04 stabilisce ora che «salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni».
La norma ha suscitato polemiche molto accese a causa del timore di un depauperamento pernicioso del patrimonio culturale nazionale derivante dagli effetti agevolativi della circolazione in ambito internazionale dei beni mobili appartenenti a privati. Insomma, la tesi accusatoria è che l’elevazione del requisito della vetustà a settanta anni per le cose indicate all’art. 10, comma 3, lettere a) ed e) ne favorisce il libero mercato a scapito della conservazione. Conviene riportare qui, nella sua interezza, l’appello – pubblicato su alcuni quotidiani nell’agosto del 2017 – che esponenti del mondo culturale italiano hanno rivolto al Presidente della Repubblica. «All’Ill.mo Sig. Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Come è noto, il nostro Parlamento sta procedendo da tempo, a colpi di fiducia, all’emanazione di leggi che tentano in ogni modo di favorire l’iniziativa economica privata, prescindendo dai limiti posti dall’art. 41 della Costituzione, il quale dichiara che l’“iniziativa economica privata è libera”, ma “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. Con l’approvazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza (art. 1, commi 175 e 176), avvenuta in data 2 agosto 2017, il Parlamento, non solo conferma oggi di non tenere in alcuna considerazione il citato limite della “utilità sociale” favorendo l’utilità dei mercanti di opere d’arte, ma, abbassando i limiti della “tutela” e rendendo maggiormente esportabili all’estero i nostri beni culturali, viene a intaccare addirittura la struttura stessa della nostra Comunità nazionale (art. 1 Cost.), della quale il “patrimonio artistico e storico” è parte integrante (art. 9 Cost.). Infatti in tali commi si prevede, al pretestuoso fine di “semplificare le procedure relative al controllo della circolazione internazionale delle cose antiche che interessano il mercato dell’antiquariato”, una sostanziale modifica dell’art. 10 del vigente Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), stabilendosi che l’età minima che una cosa mobile o immobile deve avere per essere dichiarata bene culturale passa dagli attuali cinquanta anni a settanta, con ciò violando anche il diritto europeo che fissa in genere un’età minima di cinquanta anni. Ne consegue la perdita immediata e diretta di tutti i beni culturali realizzati fra il 1947 e il 1967, di proprietà pubblica o di persone giuridiche private senza fine di lucro, che il Codice dei beni culturali e del paesaggio ha finora tutelato in virtù del combinato disposto degli artt. 10 comma 1 e 12 comma 1, nonché l’impossibilità di proteggere in futuro tutti i beni realizzati nello stesso torno di anni. Una perdita grave e immotivata causata da una norma introdotta al solo scopo di favorire i mercanti d’arte che non dovranno più avere un’autorizzazione (l’attestato di libera circolazione) per trasferire all’estero beni con meno di settanta anni. Si prevede inoltre che potranno essere esportati senza autorizzazione anche tutti i beni culturali più antichi che abbiano un valore commerciale, “autocertificato” da chi richiede l’uscita, inferiore ai 13.500 euro. In sostanza si sostituisce al criterio dell’“interesse culturale”, quello dell’“interesse commerciale”, rimettendo, per giunta, tale valutazione non più a un organo tecnico dello Stato capace di tutelare l’interesse della Comunità nazionale, ma a un singolo esportatore, il cui interesse è esattamente l’opposto dell’interesse pubblico. E ciò in pieno dispregio del criterio della “ragionevolezza”, di cui all’art. 3 della Costituzione (secondo la lettura che ne dà la giurisprudenza costituzionale) e, ancora una volta, del diritto europeo che vieta di considerare “merce” i beni culturali. Come si vede, la legge annuale per il mercato e la concorrenza ammette, per la prima volta nella storia e nell’ordinamento del nostro Paese, il discutibile principio secondo cui vi sono beni culturali legittimamente perdibili, solo perché ritenuti di scarso “valore economico”. Nessun significato ha inoltre il riferimento di detta legge al registro delle operazioni che i commercianti di cose antiche o usate sono obbligati a tenere, per fini di “sicurezza pubblica”, ai sensi del Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773), precisandosi che d’ora in poi esso dovrà avere “formato elettronico con caratteristiche tecniche tali da consentire la consultazione in tempo reale al soprintendente”. Tale registro, come rilevato in aula dalla Deputata Claudia Mannino, è stato infatti abrogato dal recente Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222 e, se anche fosse ripristinato in forma elettronica, servirebbe a ben poco, visto che non riguarda tutti i beni, ma solo quelli trattati dai mercanti d’arte, e non potrebbe in ogni caso contenere tutti i dati necessari al riconoscimento di una “cosa” come “bene culturale”, riconoscimento che, secondo i metodi di indagine artistica e storica, può avvenire solo con la visione diretta dei beni. In concreto, come si accennava, si tratta di un inaccettabile indebolimento della “tutela” dei beni artistici e storici e di un invito a chi possiede beni culturali a esportarli, impoverendo il nostro patrimonio artistico e storico. Un vero e proprio scempio della Costituzione ai danni degli interessi del Popolo italiano, al quale vengono immotivatamente sottratti beni culturali di grande importanza e pregio, che avrebbero dovuto restare sul nostro territorio ad attirare quel mercato internazionale dell’arte che ora si incentiva a fiorire solo fuori dai nostri confini. L’illegittimità costituzionale delle descritte disposizioni è manifesta. Come si è visto, risultano infatti violati gli articoli 1, 3, 9 e 41 della Costituzione. E non si può passare sotto silenzio il fatto che questo affronto alla nostra Costituzione è stato reso possibile da un “emendamento” inserito al Senato su richiesta e pressione del Gruppo di interesse “Apollo 2”, che rappresenta case d’asta internazionali, associazioni di antiquari e galleristi di arte moderna e contemporanea e soggetti operanti nel settore della logistica dei beni culturali, come si legge in un trafiletto uscito su “Plus24” del Sole24ore, n. 667, del 13 giugno 2015. Illustre Presidente della nostra Repubblica, siamo certi che Ella non vorrà firmare un provvedimento legislativo tanto costituzionalmente illegittimo, quanto dannoso per gli interessi fondamentali della nostra Comunità nazionale. E siamo certi che Ella non vorrà perdere questa occasione per far comprendere ai nostri politici che essi sono a servizio, non del mercato, ma della “Nazione”, come ricorda l’art. 67 della Costituzione. Gaetano Azzariti, Paolo Berdini, Lorenza Carlassare, Massimo De Rosa, Gino Famiglietti, Ferdinando Imposimato, Italia Nostra, Donata Levi, Alberto Lucarelli, Paolo Maddalena, Claudia Mannino, Tomaso Montanari, Roberta Radich, Salvatore Settis». [↑](#footnote-ref-26)
27. L’art. 10, comma 3, lett. e), del codice si riferisce alle «collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse». [↑](#footnote-ref-27)
28. Se idonee a consentire la «lettura» della storia che hanno attraversato e da cui – in un mutuo e scambievole rapporto di cause ed effetti di senso – sono stati attraversati. Non entro qui nell’affascinante e assai dibattuto tema delle tecniche di restauro di questi manufatti e delle sue tipologie, ma è da leggere il saggio di A. Quendolo, *Il valore di testimonianza: riflessioni, quesiti, casi*, 35-51, spec. 39, in N. Capra (a cura di), *I beni storico-aeronautici nel contesto del patrimonio culturale: inquadramento giuridico e approcci di tutela*,Atti del convegno internazionale di Trento dell’8-9 maggio 2018, Edizioni della Provincia autonoma di Trento, 2019, 35 ss.: «Gli aeromobili sono opere in quanto testimonianza complessa ed articolata dello sviluppo storico del volo umano e rimandano a diversi potenziali informativi: le capacità di ideazione e di progettazione dell’ingegno umano; le valenze del design; lo sviluppo delle caratteristiche tecnologiche, meccaniche, materiali dei componenti e i saperi industriali ed artigianali a questi collegati; lo sviluppo del mondo industriale e della società. Acquistano senso ed importanza in relazione alla loro connessione con eventi storici e alle specifiche vicende umane dei piloti. Costituiscono elemento aggregante di un insieme di testimonianze riferibili ad altri beni mobili e immobili ad essi collegati, quali: il patrimonio archivistico (l’insieme di documenti che ne attestano l’iter progettuale, realizzativo, manutentivo, il vissuto); il patrimonio architettonico (luoghi di costruzione, di deposito, di messa in volo; luoghi di esposizione museale)». Si delinea così – prosegue l’A. – «una cultura della conservazione come “conservazione delle possibilità di conoscere”, dove la traccia materiale dà “pretesto” per la ricerca della compiutezza riferita a diversi sistemi di valore, emerge come “dato” da conoscere, conservare e trasmettere nella consapevolezza che la capacità testimoniale può essere attribuita a ogni oggetto ed ad ogni frammento di materia lavorata, anche la più minuta, e quindi a tutta la stratificazione storica a prescindere da valutazioni estetiche, gerarchie di valore storico, premesse ideologiche e ancor più giudizi di natura morale verso i valori espressi o gli eventi testimoniati» (41). Ne deriva che «anche un aeromobile può essere considerato come un’opera stratificata in quanto a valore di testimonianza. La materia, le tecnologie, le strutture con cui sono stati fatti e con cui sono stati trasformati, adattati, riparati rappresentano le “pagine di un racconto”, un insieme complesso di “segni del tempo”: segni culturali legati alle modalità di costruzione e segni naturali legati alla durata delle cose nell’interazione con l’ambiente e con le vicende di volo, di danno, di abbandono che modellano e corrompono con inedite configurazioni l’azione dell’uomo consentendo importanti acquisizioni conoscitive. Si tratta spesso di opere giunte a noi allo stato di frammento e racchiudono una straordinaria possibilità di racconto anche e proprio in relazione a questa condizione che consente di far emergere nelle pieghe del tempo non solo un problema di degrado ma l’occasione di un intenso percorso di comprensione a partire dalla fisica concretezza dei suoi segni».
Una breve, ma puntuale disamina dei nodi d’apice sul tema, osservati dall’angolo visuale del giurista, in S. Amorosino, *I restauri e la salvaguardia dell’«autenticità» dei beni storico-artistici: notazioni giuridiche*, in *Riv. giur. ed*., 2011, 187 ss.; l’A. si domanda quale sia la *soglia*, al cui superamento l’opera diviene irriconoscibile a causa delle «superfetazioni moderne o contemporanee (realizzate per piegare il bene ad una funzione innaturale […])» (188 ss.) che «ne snaturano la struttura […]» (189), ammettendo che la questione sfugge alla materia del diritto, restando affidata caso per caso agli specialisti di settore. Una volta accertata, tuttavia, la recuperabilità e dunque la riconoscibilità dell’opera, si torna nel campo del giuridicamente rilevante: secondo Amorosino, «per il giurista il restauro è un’attività *doverosa* ricompresa nella più ampia categoria della tutela, nella sua specie costituita dalla *conservazione*» (189). [↑](#footnote-ref-28)
29. A opera del già citato art. 1, comma 175, l. n. 124/’17. [↑](#footnote-ref-29)
30. Il codice ha opportunamente esteso la tutela anche ai beni mobili, esclusi invece dal previgente art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), secondo cui «sono beni culturali […] le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente importante». [↑](#footnote-ref-30)
31. Così prosegue la lett. d) cit., a seguito della novella recata dall’art. 6, l. 12 ottobre 2017, n. 153 («Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri»): «Se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all’articolo 13 può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale». [↑](#footnote-ref-31)
32. Cons. Stato, VI, 14 giugno 2017, n. 2920: è il caso del cinema ‘America’ di Roma. [↑](#footnote-ref-32)
33. Dobbiamo a G. Severini, *Tutela del patrimonio culturale, discrezionalità tecnica e principio di proporzionalità*, in AA.VV., *Patrimonio culturale e discrezionalità degli organi di tutela*, in *Aedon*, 2016, un’attenta analisi sulle dinamiche del potere tecnico-discrezionale nelle vicende qui in esame. Premessa in generale l’estraneità di ogni processo ponderativo, dovendosi quel potere muovere – come viaggiando su una monorotaia, dice l’A. – verso la tutela del solo interesse commessogli dalla norma, egli sottolinea che «la particolarità delle “tecniche” da spendere in questo settore – storia, storia dell’arte, architettura, scienze del paesaggio e del territorio, ecc. – è di un marcato carattere di “non-scienza esatta” delle conoscenze specialistiche necessarie alla ricognizione per la dichiarazione di bene culturale o paesaggistico, ovvero alla stima di compatibilità dell’intervento concretamente immaginato».
Per la tesi, non priva di qualche arditezza, secondo cui la considerazione e ponderazione di interessi altri «costituirebbe invece un sicuro argine al dilagare della notificazione di rilevante interesse, indice sintomatico di un modo di amministrare che non può essere condiviso» per l’asserito timore che l’eccesso conduca a una sostanziale vanificazione della tutela, v. B. Cavallo, *op. cit.*, 122. [↑](#footnote-ref-33)
34. Secondo l’art. 10, comma 2, lett. a), infatti, «sono inoltre beni culturali: a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico». [↑](#footnote-ref-34)
35. Il d.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 contiene il «regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89». Il d.P.C.M. n. 171/’14 è stato modificato dal d.P.C.M. 1 dicembre 2017, n. 238 e integrato dal d.m. 23 gennaio 2016, n. 44. [↑](#footnote-ref-35)
36. Sull’attuale disciplina delle istituzioni museali v. C. Barbati, *Organizzazione e soggetti*, in C. Barbati, M. Cammelli, L. Casini, G. Piperata, G. Sciullo, *Diritto del patrimonio culturale*, Bologna, 2017, 65 ss., spec. 121 ss., da cui è tratto il passo citato nel testo (122): secondo l’A., a seguito del d.P.C.M. n. 171/’14 cit. l’ordinamento ha ampliato la definizione del codice, muovendosi ora nella scia dello statuto dell’International Council of Museums (ICOM). [↑](#footnote-ref-36)
37. Per un’analisi critica del disegno organizzativo complessivamente delineato dal d.m. 23 dicembre 2014 v. S. Amorosino, *La riforma dell’ordinamento dei musei statali*, in *Urb. app.*, 2015, 10, 997 ss. [↑](#footnote-ref-37)
38. Onde la riconducibilità del caso alle ipotesi di cui all’art. 10, comma 3, lett. d) e – in via secondaria – lett. e).
Sulla necessità di un sistema museale integrato a livello nazionale, che comprenda strutture pubbliche e privato, v. ora in *beniculturali.it* le conclusioni della Commissione di studio per l’attivazione del Sistema museale nazionale, secondo cui il primo obiettivo da perseguire è quello di «favorire la promozione dello sviluppo della cultura, in attuazione dell’articolo 9 Cost., riconoscendo quali scopi primari del museo anche le attività di formazione, apprendimento e ricerca. Ciò può essere realizzato mediante due principali azioni: la predisposizione di regole comuni di gestione, applicabili sia ai musei pubblici, in tutte le loro forme, sia a quelli privati; la costruzione di un sistema di accreditamento/riconoscimento degli istituti, con relativi meccanismi di monitoraggio e valutazione per l’intero territorio nazionale». [↑](#footnote-ref-38)
39. TAR Milano, 20 marzo 2017, n. 672. [↑](#footnote-ref-39)
40. Il periodo di franchigia, come abbiam visto, è stato poi esteso a settanta anni dalla discussa l. n. 124/’17. [↑](#footnote-ref-40)
41. Il Giudice lombardo: «l’industria Alfa Romeo, complessivamente intesa, non è riducibile solo alle fabbriche e agli stabilimenti dedicati all’attività produttiva, ma comprende necessariamente la direzione dell’impresa e, quindi, gli uffici destinati alle attività direzionali, oltre che di progettazione e di ricerca». [↑](#footnote-ref-41)
42. Anche sui nostri S.79 erano infatti alloggiati motori progettati e costruiti dalla casa del Biscione, gli AR 125 RC.35. [↑](#footnote-ref-42)
43. Così il Tar Lombardia nella decisione n. 672/’17 cit.: «È di comune esperienza che ogni collezione, comprese quelle automobilistiche, si compone di pezzi in esposizione e di pezzi conservati nei depositi, che potranno di volta in volta essere utilizzati in occasione di mostre o di eventi; tale situazione ricorre anche nel caso in esame, sicché la circostanza che il vincolo abbia compreso anche automobili non esposte, ma conservate altrove, è del tutto coerente con il concetto stesso di collezione, che va riferito anche ai beni conservati in appositi luoghi e non esposti al pubblico.
Anche la ritenuta irragionevolezza della scelta di tutelare i c.d. doppioni non può essere condivisa.
In primo luogo, le ricorrenti non spiegano perché la serialità di un modello di autovettura ne dovrebbe determinare la non assoggettabilità al vincolo, specie considerando che l’interesse protetto è di natura culturale, attenendo alla storia e all’importanza che l’azienda Alfa Romeo ha avuto nello sviluppo dell’industria automobilistica italiana, sviluppo e diffusione che si manifestano anche attraverso la serialità dei modelli realizzati.
Il fatto che il vincolo abbia ricompreso modelli seriali, che a detta delle ricorrenti sarebbero anche reperibili sul mercato delle auto usate, non è indice di alcuna contraddizione, anzi rimarca la reale dimensione dell’interesse protetto ed è coerente con il fatto che la tutela abbia ad oggetto non un museo genericamente inteso, ma un museo d’impresa.
Del resto, […] la raccolta museale non comprende “doppioni” in senso stretto, perché ciascuna automobile si caratterizza per profili, anche attinenti alla sua preparazione per un particolare pilota, che ne escludono la fungibilità con altre, anche se appartenenti a modelli o famiglie di modelli uguali o similari.
Va ribadito, inoltre, che tutti i beni compresi nella raccolta e, quindi, sia i pezzi unici, sia le auto di serie, sia quelle conservate nei depositi, contribuiscono a formare il valore d’insieme della raccolta stessa, perché esprimono, nel loro complesso, l’interesse culturale nei suoi profili storico, relazionale ed identitario.
Sotto altro profilo va evidenziato […] che il provvedimento impugnato non ha ad oggetto una collezione di automobili d’epoca, ma una raccolta museale propria di un museo d’impresa, che, come tale, può ragionevolmente comprendere pezzi di valore diverso e anche auto uguali.
E ancora, tanto il provvedimento impugnato, quanto le relazioni ad esso sottese, rendono chiaro che la raccolta museale si è formata nel tempo, in concomitanza con lo sviluppo e la crescita dell’azienda e secondo le scelte dell’azienda, sicché essa è diretta a palesare la storia dell’Alfa Romeo nei suoi diversi aspetti di industria automobilistica, lasciando memoria sia di vicende agonistiche, sia della diffusione dell’auto nel tessuto sociale nazionale e ciò rende conto, ulteriormente, delle ragioni per cui la raccolta affianchi a pezzi unici anche pezzi reperibili sul mercato». [↑](#footnote-ref-43)
44. Ho volutamente usato una metonimia. Definire il museo (e dunque anche la sua natura, pubblica o privata) anche attraverso il suo contenuto – cioè la raccolta – mi pare infatti concettualmente corretto, come ha ben chiarito G. Severini, *Musei pubblici e musei privati: un genere, due specie*, in *Aedon*, 2003: pur prendendo atto che «oggi anche in diritto l’attenzione si sta spostando da una concezione oggettiva o reale (le cose raccolte nel museo, o la stessa raccolta) ad una concezione soggettiva o istituzionale (l’istituzione museale)», l’A. ritiene che «l’elemento fondamentale, la ragion d’essere di questa struttura che è il museo, per quanto se ne possa esaltare la dimensione organizzativa, è e resta la raccolta». E ancora: «Per quanto interessa la distinzione tra museo pubblico e museo privato, non è risolutivo che il museo (vale a dire: gli elementi immateriali in esso strutturalmente organizzati) appartenga, direttamente o indirettamente, ad un ente pubblico. *Ciò che conta, e che qualifica il museo, è l’appartenenza della parte prevalente (quantitativamente o qualitativamente) dell’altro elemento strutturale, quello materiale, quello che costituisce la sua ragion d’essere, la raccolta*. Il museo non è pura espressione di ricerca o di didattica, senza la raccolta non esiste ed è naturale che questa ne resti comunque l’elemento qualificante» (corsivo originale). [↑](#footnote-ref-44)
45. Mi rifaccio qui alle classiche impostazioni museologiche della Scuola di Brno e del suo maggiore esponente, Zbynēk Stránský, di cui v. *Muséologie. Introduction aux études*, Brno, 1995. [↑](#footnote-ref-45)
46. A. Desvallées e F. Mairesse (a cura di), *Concetti chiave di museologia*, Bologna, 2016, voce *Musealizzazione*, 60 ss. [↑](#footnote-ref-46)
47. Voce *Musealizzazione*, cit., *ibidem*. [↑](#footnote-ref-47)
48. Un «mondo strano da cui l’utilità sembra bandita per sempre»: così, a proposito dei musei, iniziando la sua analisi celebre e densissima, K. Pomian, *Collezione*, in *Enciclopedia Einaudi*, vol. III, Torino, 1978, 330 ss., spec. 330; *cui adde* ovviamente Id., *Collezionisti, amatori e curiosi. Parigi-Venezia XVI-XVIII secolo*, Milano, 2007. [↑](#footnote-ref-48)
49. Il riferimento d’obbligo è qui alle riflessioni di Krzysztof Pomian di cui ai due lavori già citati: a esse mi atterrò nel prosieguo. [↑](#footnote-ref-49)
50. E dunque al circuito dello scambio economico in base all’utilità loro intrinseca, se e in quanto esistente. [↑](#footnote-ref-50)
51. Poiché, pur essendo allo stato non utilizzabili, sono comunque considerati oggetti preziosi: hanno dunque valore di scambio, ma non d’uso. [↑](#footnote-ref-51)
52. Come le offerte agli dei nei templi greco-romani, dai quali non potevano essere distolte se non in situazioni estreme, onde ricavarne provviste finanziarie ritenute indispensabili per la *salus rei publicae*. [↑](#footnote-ref-52)
53. K. Pomian, *Collezione*, cit., 341. Pomian analizza anzitutto i *musealia* dell’epoca premoderna (suppellettili funebri, offerte votive, tesori reali, *etc*.), ravvisandovi un tratto comune: consentire la comunicazione biunivoca tra il mondo visibile e quello invisibile (tramandato da miti, leggende, religioni: è il linguaggio a secernere i fantasmi dell’invisibile – osserva Pomian – in un mondo dove si muore e che induce a sperare che il visibile/sensibile sia soltanto una parte dell’essere), donde le quattro già viste loro caratteristiche dell’esser separati, protetti, visibili, preziosi. Poiché l’invisibile è di necessità ritenuto superiore al visibile, l’oggetto che col primo intrattiene una relazione di partecipazione, discendenza, vicinanza o somiglianza gode inevitabilmente di uno *status* privilegiato rispetto alle altre cose. [↑](#footnote-ref-53)
54. K. Pomian, *Collezione*, cit., 350. [↑](#footnote-ref-54)
55. K. Pomian, *Collezione*, cit., 362. [↑](#footnote-ref-55)
56. Merusi ha ben chiarito il significato profondo di quella collocazione assai provvida, da cui par derivare l’incostituzionalità dello stesso art. 117 Cost. secondo la nota e discussa ipotesi bachofiana circa la possibilità di *Verfassungswidrige Verfassungsnormen*: l’incorporazione materiale dei valori supremi di un popolo nella Costituzione comporta che ogni trasgressione delle norme che quei valori recepiscono – anche se generata da una norma di pari rango *formale* – vìola il contenuto fondamentale della Costituzione stessa. Ora, l’art. 117 articola una dicotomia fra tutela e valorizzazione con rispettiva attribuzione delle due materie allo Stato (in via esclusiva) e alle Regioni (in via concorrente), invece che a «qualunque soggetto dello Stato ordinamento in qualsivoglia caso venga a contatto con beni culturali, naturalmente compatibilmente coi poteri che gli sono attribuiti e nell’ambito delle proprie funzioni». L’art. 9 Cost. affida tuttavia alla Repubblica, cioè allo «stato ordinamento in tutte le sue possibili articolazioni organizzative», la tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione. «Non solo, è lo Stato ordinamento che deve tutelare i beni culturali, ma li deve tutelare in quanto patrimonio della Nazione, cioè di un tutto unitario e giuridicamente indifferenziabile» (F. Merusi, *Pubblico e privato e qualche dubbio di costituzionalità*, cit., 8 ss.). [↑](#footnote-ref-56)
57. In sintonia con l’esordio del codice, il cui art. 1, comma 1, stabilisce solennemente che «In attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale».

Cfr. M.L. Torsello, *Profili generali del Codice dei beni culturali e del paesaggio*, in *giustizia-amministrativa.it*: «l’interesse sotteso al bene culturale è intrinsecamente “debole”, nel senso cioè che è esposto più di altri a confliggere con valori diversi delle società contemporanee, quali quelli dell’industria e del profitto. Del resto è questo il senso della collocazione della tutela tra i principi fondamentali della nostra Costituzione».

Sul punto v. anche le osservazioni di P. Carpentieri, *La tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione nell’articolo 9 della Costituzione*, in *giustizia-amministrativa.it*, il quale sottolinea che il codice costituisce «il culmine della recente tendenza a valorizzare la posizione di preminenza del principio fondamentale della Costituzione enunciato dal secondo comma dell’articolo 9». [↑](#footnote-ref-57)
58. Presente nella giurisprudenza anche in forme diverse e non perfettamente corrispondenti, ma indicative della stessa *ratio*: v., *ex multis*, Cons. Stato, VI, 3 settembre 2013, n. 4399, secondo cui «la dichiarazione di particolare interesse storico-artistico di un immobile si deve basare su elementi pregnanti che ne illustrino uno specifico pregio o che ne attestino quantomeno la sua valenza testimoniale di un tipico e ben determinato stile architettonico». [↑](#footnote-ref-58)
59. D. Ravenna, G. Severini, *La legge di salvaguardia delle vestigia della Grande Guerra*, in R. Bernini (a cura di), *Il patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale. Progetti di tutela e valorizzazione a 14 anni dalla legge del 2001*, Roma, 2015, 11 ss., a proposito della l. 7 marzo 2001, n. 78 («Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale», nota anche come ‘legge Monticone’, dal nome dello storico e senatore Alberto Monticone, che ne è stato mentore in Parlamento) evidenziano che «una trincea non è un’opera d’arte, né un reperto archeologico. Al contrario, è ripetitiva e anonima e spesso priva di pregio anche artigianale: ma non per questo dismette l’attitudine rappresentativa e testimoniale. Sicché la legge prevede un’apposita tutela “leggera”: non coercitiva, affidata in primo luogo – secondo il principio di sussidiarietà – alle iniziative del volontariato, delle associazioni, delle comunità locali. Il principio di fondo è che quelle vestigia sono documenti materiali di storia. Perciò la loro conservazione è reputata meritevole. Si tratta di tracce di storia non solo militare, ma anche sociale e tecnica. Non appartengono alle comunità locali, alle regioni o allo Stato, è storia nazionale e dei popoli d’Europa. Per questo la loro conservazione – vuole la legge – in quanto documento storico va realizzata secondo criteri di salvaguardia oggettiva, evitando che nei restauri siano introdotte ricostruzioni di parte, celebrazioni, esecrazioni o strumentalizzazioni economiche». La legge Monticone sperimenta un nuovo modello di tutela c.d. leggera o a basso regime, non basato sulle autorizzazioni, ma su previe dichiarazioni di inizio di attività rivolte alla Soprintendenza – relative a una traccia (un *vestigio*, appunto) che testimoni vicende, luoghi e memorie del primo conflitto mondiale – purché realizzate in conformità ai criteri tecnico-scientifici poi stabiliti dal MIBAC con il d.m. 4 ottobre 2002. [↑](#footnote-ref-59)
60. «Spad VII S2489», cioè l’aereo – e le sue marche – con cui il 19 giugno 1918 fu abbattuto l’Eroe di Lugo. [↑](#footnote-ref-60)
61. Sulla tendenziale “staticità” della testimonianza di valore insita nel bene culturale a differenza del bene paesaggistico, v. A. Bartolini, *Beni culturali (diritto amministrativo)*, in *Enc. dir.*, 96. [↑](#footnote-ref-61)
62. Tucidide, *Historiae*, I, 20, 23. [↑](#footnote-ref-62)
63. Onde il «vedere poetico» che rimanda a Hölderlin e poi a Benjamin: «un’identificazione affettiva che consente di superare la distanza fra il mondo in cui sono le cose e il mondo in cui ne pronunciamo i nomi, cogliendo un’intimità con le cose stesse sentite non più come “oggetti opachi e chiusi” ma come intimamente partecipi alla nostra vita, ad un “destino creaturale” dove vita delle cose, vita dell’uomo, della natura sono necessariamente legati»: così A. Quendolo, *op. cit.*, 47. [↑](#footnote-ref-63)
64. Per il giurista che conosca e dica il diritto *poietico*, con M. Nussbaum, *Giustizia poetica*, Milano-Udine, 2012, su cui ora i profondi pensieri di G. Montedoro, *Giustizia poetica*, in *apertacontrada.it* («Un giurista concepito come mero tecnico ha meno *chances* di comprendere la complessità valoriale dell’ordinamento multilivello, di essere attrezzato per interpretare le diverse culture che ormai confluiscono nel *mare magnum* dell’esperienza giuridica sovranazionale, ha meno attenzione in definitiva per ogni aspetto dell’umano ed alla fine è meno capace di apprezzarne la concretezza con quel grado di eternità che è in ogni differenza.») e ancora in Id., *Il diritto pubblico tra ordine e* caos. *I pubblici poteri nell’età della responsabilità*, Bari, 2018, dove ci ricorda (109), a dispetto di recenti e discutibili egemonie teoretico-giurisprudenziali di conio privatistico, che meta alta e ultima del diritto nostro – il Diritto amministrativo – non è risarcire, ma curare. [↑](#footnote-ref-64)